

DISCIPLINARE DI INCARICO

La ditta _____ con sede legale in _____ iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero _____ Codice Fiscale n. _____ e Partita I.V.A. n. _____ espleta per il COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO, ONERI E GESTIONE

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività: servizi di supporto e intermediazione assicurazioni ad un idoneo soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.07.09.2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, consistente indicativamente : a) nell'individuazione, a seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune è esposto, inclusi interventi formativi a favore di dipendenti dell'Ente; b) nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell'Ente; c) nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi , nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni; d) proposte innovative di copertura assicurativa, proposte di variazione e implementazione assicurativa (anche senza attività di impulso da parte dell'ente) con responsabilità diretta in capo all'aggiudicatario della presente procedura per omessa proposta di coperture assicurative necessarie all'ente in base sia alla normativa obbligatoria, sia in base ai rischi esistenti; codice CPV 66518100-5 ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006; a livello di ulteriore dettaglio:

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative;
3. Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
4. Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'ente;
5. Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'ente;
6. Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte), e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato e degli altri documenti di gara aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;

7. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;

8. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare l'operatore economico è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; l'operatore economico provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire l'ente;

9. La continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;

10. Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, quando il Comune venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi). In particolare per la gestione dei sinistri l'operatore economico dovrà curare ogni rapporto nessuno escluso con le Compagnie Assicuratrici dell'Ente (a mero titolo indicativo e non esaustivo: apertura del sinistro, gestione iter sinistro, controllo adempimenti delle Compagnie sino alla definizione del sinistro).

Resta facoltà dell'Ente proseguire la definizione di taluni sinistri con il precedente Affidatario.

11. Per i danni che l'ente subisce per responsabilità di terzi, l'operatore economico è autorizzato dal Comune, ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Affidatario fra i legali di propria fiducia.

L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico all'ente.

Qualora la Compagnia di Assicurazioni della controparte, al momento del risarcimento del danno, corrisponda all'ente anche l'onorario del patrocinatore legale, in aggiunta al risarcimento spettante all'Ente, il Comune citato, dietro presentazione di regolari fatture intestate allo stesso da parte del patrocinatore legale, provvederà al pagamento delle stesse.

12. Gestione dei sinistri attivi: l'operatore economico si farà carico di dare alle strutture del Comune, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione.

13. Elaborazione di report semestrali da consegnare, entro 15 gg. dalla scadenza del semestre assicurativo) al Comune sull'andamento della sinistrosità indicanti: numero sinistro; data accadimento, tipologia avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia (se prevista) data del pagamento o della chiusura sinistro senza seguito, corredati da valutazione tecniche e proposte;

14. Assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo;

15. Comunicazione scritta al Comune dei sinistri che stanno andando in prescrizione almeno 60 gg. prima dalla scadenza del termine;

16. Servizi accessori e complementari come da offerta tecnica presentata in sede;

17. Comunicazione scritta al Comune dell'elenco dei sinistri di cui viene richiesta la franchigia e l'elenco delle franchigie che il Comune dovrà pagare, almeno 60 gg. dalla data di scadenza del relativo pagamento;

18. Esecuzione e gestione delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze, dei premi dovuti, o di altri adempimenti a carico del Comune (es: comunicazione dati per regolazione premi) e quindi controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra attività amministrativo-contabile;

19. Aggiornamento in materia assicurativa del personale preposto al Servizio Gare (attività di formazione: organizzazione corsi di formazione per il personale dell'Ente);

20. Individuazione di un referente unico per il Comune che dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e far fronte ad eventuali problematiche che potrebbero sorgere. Il referente unico è da intendersi persona fisica, per tutti i rami e tutte le necessità.

21. Assistenza telefonica, tramite posta elettronica, e on-site e con intervento di proprio personale presso il Committente, consistenti:

- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;

- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;

- nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La disponibilità dell'affidatario deve essere quotidiana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. L'operatore economico deve altresì fornire recapito del "referente unico" costituito da utenza cellulare per contatti urgenti anche al di fuori dell'orario di cui sopra.

L'operatore economico deve avere attivo e mantenere un ufficio proprio, a disposizione del Comune per accessi a scopo informativo e incontro diretto con il referente unico, entro km stradali 50.

Il referente unico deve inoltre essere a disposizione per accessi presso l'ente, su richiesta, senza limiti di numero, in relazione alle effettive necessità.

In ogni caso il referente unico dovrà effettuare sopralluogo presso l'ente almeno una volta al mese per aggiornamenti.

L'operatore economico non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

2) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per il servizio affidato al Affidatario e per il suo espletamento non graveranno sul Comune oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'attività dell'affidatario verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure concorsuali previste.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

3) PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza dell'ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Affidatario, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, le proposte presentante;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

4) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO – POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico affidatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà e nel rispetto di quanto previsto nel piano di lavoro presentato in sede di offerta.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico dell'affidatario aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'operatore economico risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal affidatario nell'espletamento del servizio.

Ai fini di cui sopra l'operatore economico dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110 comma 3 ed

art. comma 3 D.lgs. n° 209/2005 e ss.mm.ii. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 1.500.000 per sinistro ed € 2.500.000 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.

5) PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE EVENTUALI

Il pagamento dei premi dei contratti stipulati, prorogati e /o rinegoziati, avverrà esclusivamente per il tramite dell'affidatario il quale si impegna e obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate entro 30 giorni in nome e per conto del Comune.

Le franchigie saranno pagate dal Comune.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte dell'affidatario e /o da parte della compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore dell'affidatario sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'ente stesso.

6) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 07.09.2005, n.209, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell'affidatario.

Nel caso in cui l'operatore economico risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni il Comune potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.

La revoca avrà effetto al quindicesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

Il Comune nel caso di revoca o di risoluzione anticipata del servizio si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

7) PENALITA'

Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio oggetto dell'appalto, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016.

8) DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

Inoltre il servizio di affidatarioaggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

9) PENALI

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso dell'affidatario.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del Dlgs 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni

contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

10) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

_____ è titolare del seguente conto corrente bancario: _____ Intestatario del conto: _____ . - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

11) CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti: dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma• dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; dal Codice di comportamento adottato dal Committente, reperibile sul sito istituzionale www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre

che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.